

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere”.
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o

ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di San Vito dei Normanni e Latiano ed a Terna SpA.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 26 novembre 2014, n. 64

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,85 MWe sito nel Comune di Apricena (FG), in località Zingari e relative opere connesse.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI,
RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state

- emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
 - la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
 - la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
 - il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
- Atteso che:
- la Società Energy System Services Srl, con pec del 30/6/2012 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,85 MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel comune di Apricena (FG)- località Zingari ed individuato catastalmente al Fg.35 part. 121 del Comune di Apricena;
 - il Servizio Energia, con nota prot. n. 6699 del 11/7/2012, inoltrava alla Società proponente richiesta di integrazioni documentali, a cui la stessa dava riscontro in data 8/8/2012;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/8756 del 19/9/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e successivamente con nota prot. n. 159/9664 del 15.10.2012 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 14/11/2012;
- con nota prot. n.159/11527 del 07/12/2012 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 14/11/2012 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti in tale sede.

Preso atto dei pareri espressi in prima Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Acquedotto Pugliese Spa, nota prot. n. 123334 del 22.10.2014, comunica che l'accesso all'impianto eolico in questione interferisce con una fascia di terreno di proprietà AQP.

Pertanto esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione del transito precisando che la Società dovrà coordinarsi con l'ing. Mario Morelli-Direttore Lavori Ambito 3 che avrà facoltà di impartire disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia delle opere di proprietà AQP. Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposito atto di convenzione che regoli la servitù di passaggio con oneri a totale carico della richiedente Società;

Anas Spa, nota prot. n. 37850 del 26.10.2012, comunica che non essendo previsti in progetto attraversamenti e /o parallelismi con statali, non esprime alcun parere in merito;

Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 13226 del 12.11.2012, comunica che dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano sovrapposizioni tra gli interventi previsti in progetto, così come rappresentanti negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela;

Regione Puglia- Servizio Foreste, modulo parere prot. n. 19817 del 24.10.2012, dichiara che le aree non sono vincolate né per la torre né per le opere di connessione;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia, nota prot. n. 11310 del 26.10.2012, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati a controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzioni incendi;

Provincia di Foggia- Settore Ambiente, nota prot. n. 74936 del 23.10.2012, rilascia nulla osta all'avvio delle procedure di inizio lavori per l'impianto in questione, salvo eventuali irregolarità riscontrate dagli Enti preposti alla verifica della documentazione presentata presso le loro Sedi dalla stessa Società. Inoltre, comunica che, una volta ultimato il cantiere dei lavori, il materiale in esubero non riutilizzato nel rispetto dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 161/2012, dovrà essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ENAC, nota prot. n. 138472 del 29.10.2012, conferma il nulla osta rilasciato con nota n. 78482 del 11.12.2008;

Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri/Confezionistico LL.P., nota prot. n. 50340 del 12.11.2012, esprime parere favorevole;

Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive/Servizio Attività Economiche Consumatori, nota prot. n. 27463 del 09.11.2012, esprime nulla osta di massima ai soli fini minerari per la realizzazione dell'impianto in questione. La Società è tenuta in ogni caso, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

Asl Foggia, nota prot. n. 92805 del 10.11.2012, esprime parere favorevole;

Regione Puglia- Assetto del Territorio, nota prot. n. 10690 del 08.11.2012, comunica che con D.G. R. n. 841 del 23.03.2010 ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Apricena per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10MW, giusta art. 7 della L.R. N. 20 del 7.10.2009 e s.m.i.;

Arpa Dap Foggia, nota prot. n. 59946 del 8.11.2012, esprime valutazione tecnica positiva con le seguenti prescrizioni:

- l'aerogeneratore da installare presenterà le seguenti caratteristiche: VESTAS V52, diametro rotore 52m, altezza mozzo 74m;
- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
- il trattamento e smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti";
- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile con materiali drenanti naturali;
- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere;

Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici Foggia, nota prot. n. 48830 del 02.11.2012, rileva che l'impianto in questione non interferisce con corsi d'acqua naturali e/o artificiali, pertanto esprime nulla osta;

Regione Puglia - Servizio Tutela della Acque/ Ufficio Programmazione e Regolamentazione, nota prot. n. 5160 del 12.11.2012, rileva che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009 e pertanto esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 13244 del 25.10.2012, conclude il procedimento amministrativo in oggetto con la lettera prot. n. 11893 del 28.09.2012 nella quale il Comando chiedeva il sollecito inoltro di 2 copie del progetto su CD non riscrivibile per il rilascio dei pareri da parte del 15° Reparto Infrastrutture Bari e del 2° Comando Forze Difesa S.Giorgio a Cremano;

Consorzio Bonifica per la Capitanata, nota prot. n. 19500 del 13.11.2012, comunica che dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it è emersa un'unica interferenza tra la strada di servizio da costruire per l'accesso all'aerogeneratore in progetto ed una condotta dn 200 mm in cemento amianto appartenente alla rete di distribuzione del Distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Fortore. L'interferenza è loca-

lizzata sul confine tra le particelle 28 e 167 del foglio 35 del Comune di Apricena.

Pertanto per il superamento della interferenza rilevata occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la condotta irrigua deve essere protetta meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno della condotta irrigua e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa della condotta medesima; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio della condotta irrigua;
2. la protezione della condotta irrigua deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. trattandosi di condotta in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed /' pezzi speciali di collegamento acciaio-cemento amianto.

Ciò stante esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti a condizione che venga opportunamente superata l'interferenza accertata nel rispetto delle condizioni innanzi precisate.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat- Fg, nota prot. n. 15551 del 31.10.2012, comunica di non essere riuscita a scaricare la documentazione dal portale www.sistema.puglia.it e chiede l'invio della documentazione elencata nella medesima nota al fine di poter iniziare l'iter della pratica;

ENEL SPA, nota prot. 37959 del 29.1.2008, prevede che l'impianto sia allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT F.S. alimentata dalla CP Apricena, da ubicarsi nel sito del produttore. La soluzione prevede:

- Dispositivo di sezionamento in cabina esistente;
- Connessione in derivazione dalla cabina esistente alimentata dalla linea MT F.S. mediante costruzione di 1200m di linea aerea Cu 25mmq;
- Costruzione di cabina di consegna

In data 2/5/2012, ENEL SPA ha vidimato il Piano Tecnico delle opere elettriche;

Comune di Apricena- Ufficio Tecnico, nota prot. n. 14600 del 14.11.2012, precisa, sotto il profilo edilizio e urbanistico quanto segue:

- Vincoli paesaggistici di competenza statale: non presenti,
- Vincoli di PUTT/P: non presenti;
- Altre considerazioni: per quanto attiene la proposta della Ditta acquisita al protocollo del Comune al n. 14366 del 8.11.2012, di corrispondere un contributo annuo pari al 2% della produzione annua, per misure compensative a seguito della realizzazione dell'intervento, dovrà essere concordata col Comune la modalità di incameramento di dette somme;

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n. 13191 del 14.11.2012, fa presente che l'area interessata dal progetto non comprende immobili sottoposti a tutela e fa presente che è indispensabile tutti i lavori che comportino movimenti di terra, sia pure di piccola entità, siano eseguiti alla presenza di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale. Fa presente inoltre che qualora durante gli scavi dovessero avere luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile della esecuzione lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per i provvedimenti di competenza;

Regione Puglia- Servizio Agricoltura, nota prot. n. 86829 del 15.10.2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e transito dei mezzi;

- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

Snam Rete Gas Spa, nota prot. n. 373 del 12.11.2012, comunica che dall'esame della documentazione progettuale, nelle particelle interessate non sono presenti metanodotti di proprietà Snam Rete Gas;

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 9355 del 31.10.2012, rilascia nulla osta alla costruzione definitiva dell'impianto subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata. Inoltre precisa che l'elettrodotto in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il nulla osta di competenza dell'Amministrazione scrivente e che sarà rilasciato:
- dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere chiesto in tempo utile;
- dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;

Enac Spa, prot. n. 78482 del 11.12.2008, rilascia nulla osta alla realizzazione delle torre eolica corredata alle prescrizioni di segnaletica diurna e notturna indicate nella medesima nota;

Aeronautica Militare - III Regione Aerea, nota prot. n. 54537 del 6.11.2012, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione

che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore con la circolare al foglio n.146/394/4422 del 9/08/2000 per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;

Successivamente alla prima Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto di seguito riportato:

- il Ministero per i Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg, con nota prot. n. 2449 del 19.02.2013, esprimeva parere contrario all'intervento in quanto lo stesso contrasta con le istanze di tutela paesaggistica per i seguenti motivi.

“L'impianto in oggetto prevede la realizzazione di un'unica pala eolica in località Zingari nell'agro di Apricena (FG) che avrà un'altezza al rotore di m. 74 e un diametro di m.52, per un'altezza totale di m. 100. Il parco verrà realizzato in un territorio antropizzato caratterizzato dalla suddivisione generata dalla bonifica del secolo scorso della Capitanata, destinato per la quasi totalità alla coltivazione di cereali e caratterizzato da un andamento planimetrico praticamente costante che permette ampie visuali che abbracciano sia il promontorio del Gargano sia i Monti Dauni.

Si ritiene doveroso sottolineare che nel caso in esame risulta limitativa, per quanto riferito in precedenza, che l'analisi della area vasta sia stata effettuata da parte della Società proponente secondo i valori minimi previsti dalle norme vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Nel caso in esame, infatti, l'area da prendere in considerazione è stata valutata in circa Km 5 ma, vista la configurazione totalmente pianeggiante del territorio in esame, a parere della Scrivente tale valore risulta essere notevolmente sottostimato.

Limitando, comunque, l'analisi all'interno dell'area di studio prescritta, per quanto attiene i Beni tutelati ai sensi della Parte 11 del D.Lgs. 42/2004, in tale area ricadono il centro storico di Apricena, i resti del Monastero di San Giovanni in Piano, tutelati con D.M. del 24/09/1985.

Sono, inoltre, presenti numerose segnalazioni architettoniche ed archeologiche individuate dal PUTT/P, tra cui:

- *Masseria Rodisani;*
- *Masseria La Torre;*

- *Masseria Mollica;*

- *Località La Torretta;*

tutti elementi tipici del paesaggio agrario della Capitanata, che ad avviso della Scrivente, devono essere presi in considerazione nell'esaminare l'impatto del nuovo impianto eolico nei confronti degli elementi della stratificazione storica (invece sottaciuti nella relazione paesaggistica che si limita ad un'area molto ridotta limitrofa all'impianto). Un aerogeneratore, che giova ricordarlo, introdurrebbe un forte elemento catalizzatore da un punto di vista visivo in quanto -seppure isolato- costituirebbe un unico elemento verticale in un contesto paesaggistico "livellato", in cui gli unici elementi emergenti e consolidati nella struttura territoriale sono proprio le masserie.

In riferimento agli elementi tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, anche se l'aerogeneratore ricade in zona tipizzata dal PUTT/P come Ambiti Estesi di valore E, si deve sottolineare che esso sorgerà in prossimità della fascia di rispetto del torrente Candelaro e all'oasi di Torre dei Giunchi, aree che, vista la mancanza di elementi interposti, risulteranno danneggiate per quanto riguarda le visuali paesaggistiche, come dimostra la fotosimulazione presentata dalla Società proponente (tav. Integrazioni di dettaglio - fotosimulazione).

Inoltre si delude sottolineare come il progetto presentato preveda la realizzazione di una strada di accesso eccessivamente lunga, che comporterebbe l'ulteriore frazionamento dei campi agricoli secondo una logica estranea alla culturale locale, con un considerevole consumo del territorio, vista la presenza, rilevabile dalla documentazione cartografica presentata, di strade interpoderali esistenti in prossimità del sito in esame.

Per quanto detto in precedenza, risulta evidente che le istanze di tutela paesaggistica rendono il progetto in esame non ricevibile, in considerazione delle peculiarità paesaggistiche dell'area della Capitanata, caratterizzata da uno sviluppo orizzontale, con radi e bassi edifici, ancora non interessato da impianti eolici, in cui l'aerogeneratore proposto determinerebbe una grave perdita dei valori paesaggistici esistenti che sebbene non tutelati direttamente dalle norme vigenti, sono fortemente rappresentativi della storia e della natura della Puglia”;

- la Società, allo stesso tempo, con pec del 22.02.2013, comunicava all'Ufficio Energia che

per il progetto in questione non necessita di procedura espropriativa e allegava i contratti preliminari con i proprietari;

- l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 1937 del 06.03.2013, comunicava alla Società Energy System Services Srl il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 in virtù del parere prot. n. 2449 del 19.02.2013 reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie Ba- Bat- Fg;
- la Società proponente, in data 14.03.2013, depositava cartaceamente all'Ufficio Energia, la documentazione a supporto delle proprie osservazioni alla nota di preavviso di diniego sopra menzionata;
- successivamente, l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 2304 del 18.03.2013, avendo acquisito le controdeduzioni della Società e segnalando che la medesima documentazione fosse già presente sul portale www.sistema.puglia.it, invitava la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg a esprimersi in maniera definitiva alla luce degli ultimi aggiornamenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 quater c.3 punto a) della L. n. 241/90, l'Ufficio precedente si riservava di rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri affinché provvedesse ad adottare la determinazione sostitutiva qualora fosse permaso il parere contrario della Soprintendenza;
- la Società Energy System Services Srl, in data 15.04.2013, presentava il ricorso per l'annullamento della parere contrario prot. n. 2249 del 19.02.2013 reso dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e le note prot. n. 1937 del 06.03.2013 e prot. n. 2304 del 18.03.2013 rese dall'Ufficio Energia confidando nell'accoglimento della misura cautelare.

Il Tar Puglia - Bari, con ordinanza n. 267/2013 (Reg. Ric. N. 492/2013), respingeva l'istanza cautelare incidentale rilevando che il procedimento non si era ancora concluso con l'atto definitivo;

- per quanto sopra evidenziato, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, con nota prot. n. 5234 del 19.06.2013, trasmetteva gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i., vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto

del solo dissenso espresso dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg; in tale situazione, infatti, il Servizio, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, riteneva di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 14570 del 11.07.2013, comunicava l'indizione della riunione istruttoria per il giorno 16.07.2013 e richiedeva alla Regione Puglia una serie di informazioni e documenti di cui risultava essere già in possesso. La riunione si svolgeva appunto in data 16.07.2013 a cui prendevano parte: Regione Puglia-Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, Provincia di Foggia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg, Società Energy System Services Srl;
- con nota prot. n. 17348 del 09.08.2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva il suo provvedimento specificando che la questione non poteva essere rimessa al Consiglio dei Ministri in quanto la Soprintendenza aveva espresso il proprio dissenso al di fuori della Conferenza di Servizi e molto tempo dopo il termine di conclusione della stessa e pertanto il meccanismo di cui all'art. 14 quater comma 3 non poteva ritenersi operante;
- alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 8334 del 23.10.2013, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10.12.2013 al fine di acquisire in maniera definitiva il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari Barletta- Andria - Trani e Foggia, e di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del procedimento in oggetto.

Preso atto dei pareri espressi in seconda Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Arpa Dap Foggia, nota prot. n. 68358 del 29.11.2013, comunica di avere già espresso parere definitivo con nota n. 59946 del 8.11.2012;

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Energia-Direzione Generale per risorse minerarie e energetiche, nota prot. n. 1429 del 04.04.2013, comunica l'entrata in vigore delle nuove disposizioni impartite con circolare del Direttore Generale dell'11.06.2012 ai fini del rilascio del nulla osta minerario.

- La Società ha riscontrato la nota sopra citata depositando in sede di Conferenza di Servizi la dichiarazione, da parte del progettista, di insussistenza di interferenze minerarie come da verifica effettuata sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico;

Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 16152 del 09.12.2013, conferma quanto espresso con nota prot. n. 13226 del 12.11.2012;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari Barletta- Andria - Trani e Foggia, modulo -parere del 10.12.2013 reso in sede di Conferenza di Servizi, conferma il parere espresso in data 19.02.2013 prot. n. 2449, i contenuti delle proprie note e della corrispondenza già acquisita agli atti e di quanto espresso nella riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.07.2013.

Considerato che:

- l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 10290 del 20.12.2013, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10.12.2013 e contestualmente, in riferimento alla nota prot. n. 17348 del 09.08.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reiterato la remissione del procedimento alla deliberazione del medesimo Consiglio;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 830 del 17.01.2014, ha comunicato l'indizione della riunione istruttoria per il giorno 23.01.2014 e ha richiesto al Servizio Energia una serie di informazioni e documenti di cui risultava già in possesso.

L'Ufficio Energia con nota prot. n. 466 del 22.01.2014 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato che la situazione era del tutto analoga a quella analizzata nella precedente riunione istruttoria del 16.07.2013 e ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla prossima riunione del 23.01.2014 precisando quanto segue:

- a. di non essere in possesso di pareri o informazioni innovativi rispetto a quanto già riportato nella precedente nota prot. n. 5234 del 19.06.2013;
- b. di aver acquisito, in sede di Conferenza di Servizi del giorno 10.12.2013, il modulo-parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province Ba- Bat- Foggia con cui veniva confermato il parere negativo già espresso in data 19.02.2013 prot. n. 2449;
- c. di ritenere necessario rappresentare al Consiglio dei Ministri la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; a dimostrazione di quanto sopra, si allegano alla presente i due elaborati grafici denominati "Impianti eolici nella Provincia di Foggia" e "Mappa visibilità degli impianti eolici nella Provincia di Foggia" già depositati presso codesto spettabile Dipartimento in data 16.07.2013. Dette planimetrie evidenziano la situazione di enorme pressione territoriale e paesaggistica determinata in provincia di Foggia dai soli impianti eolici già esistenti ed autorizzati (...) La realizzazione dei suddetti nuovi impianti accrescerebbe una pressione territoriale già insostenibile, che appare non fronteggiabile con i meccanismi normativi vigenti;
- d. di dover riferire che anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica; si allegano, a tal proposito, alcune diapositive acquisite dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; le slides di Enel, indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di "comuni critici" per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia, dove dovrebbero sorgere i due impianti oggetto della riunione. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in

Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta;

- e. *per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, si comunica di non avere informazioni in merito alle eventuali misure di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia, in particolare nel caso di singole torri eoliche.*

- con pec del 15.05.2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato all'Ufficio Energia il resoconto della riunione svoltasi in data 23.01.2014 alla quale avevano partecipato: Provincia di Foggia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Ba-Bat-Fg, Società Energy System Services Srl;
- **Successivamente**, in data 26 giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione.

In data 08.08.2014 si è tenuta una ulteriore riunione presso il Consiglio dei Ministri, nella quale ha "deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" di effettuare "una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia", nell'ambito di un "apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini".

Pertanto, in ossequio alla predetta delibera, in data 02.09.2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate.

Successivamente, in data 10.09.2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Energy System Services in Apricena.

I predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata;

- **il Gabinetto di Presidenza della Giunta della Regione Puglia, con nota prot. n. 5470 del 08.09.2014, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19.09.2014;**

Rilevato altresì che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione, con nota prot. n. 21710 del 29.09.2014, ha trasmesso la deliberazione con cui si dà atto che sussiste la possibilità di realizzare il progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite nella conferenza di servizi dagli Enti favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produ-

- zione di energia elettrica di un aerogeneratore di tipo eolico della potenza di 0,85 MW nel Comune di Apricena (FG) località "Zingari";
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha ritenuto inoltre raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);
 - con nota prot. n. 5523 del 09.10.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, pur non condividendo i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, la notificava a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo ed alla Società proponente, invitando quest'ultima a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
 - la Società, in data 23.10.2014, ha depositato:
 - n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
 - asseverazione ai sensi del DPR n. 380/2001 con la quale il progettista attestava la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestavano che il progetto di che trattasi fosse conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attestava la

- ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile;
- ricevuta di versamento relativa agli oneri di monitoraggio nella misura prevista al punto 2.3.5 - comma 4 - punto 2 - Allegato A della D.G.R. n. 35/2007;
- atto notorio relativo ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio energie rinnovabili e reti;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5.11.2014 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n16357;
- come risulta dalla relazione istruttoria **rep. n. 64 del 26/11/2014** a firma dell'ing. Federica Carrozzo agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Tutto quanto sopra considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;
- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte

delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n.1 aerogeneratore identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

<i>WTG</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
1	2550749	4625011

ed individuato catastalmente al Fg.35 part. 51-121-161-160 del Comune di Apricena (FG).

DETERMINA

Art. 1)

di rilasciare alla Società Energy System Services S.r.l. con sede legale in via Roma 105- Castelluccio dei Sauri (FG) - P.IVA e C.F. 03392580712 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,85 MW ubicato nel Comune di Apricena (FG) - località "Zingari" identificato alle seguenti coordinate Guass Boaga:

<i>WTG</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
1	2550749	4625011

ed individuato catastalmente al Fg.35 part. 51-121-161-160 del Comune di Apricena (FG);

- e delle opere connesse costituite da:
 - dispositivo di sezionamento in cabina esistente;
 - connessione in derivazione dalla cabina esistente alimentata dalla linea mt f.s. mediante costruzione di 1200m di linea aerea Cu 25mmq;
 - costruzione di cabina di consegna.

Art. 2)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 3)

La Società Energy System Services S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Art. 4)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;

- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

Art. 5)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro

i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato

almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'obbligo.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'atti-

vità urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato

dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle

imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 26 novembre 2014, n. 65

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 1 MWe sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e relative opere di connessione.

Proponente: BiWind S.r.l. C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 -Troia (Fg) - P.IVA 03723400713.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI,
RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;